



COMUNE DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 122

OGGETTO: Determinazione aliquota imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno 25 del mese di ottobre, legalmente convocato con mezzi idonei per le ore 9,30, si è riunito in L'Aquila- nella sede della Regione Abruzzo, Emiciclo Regionale, Sala Sandro Spagnoli, alle ore 9,50 il Consiglio comunale in sessione ordinaria di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale, avv. Carlo Benedetti, e con la partecipazione del Segretario generale, avv. Carlo Pirozzolo.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	CIALENTE Massimo	SI	18	LIRIS Guido Quintino	SI
2	BENEDETTI Carlo	SI	19	LUDOVICI Giuseppe	NO
3	BERNARDI Antonello	NO	20	MANCINI Angelo	SI
4	CAPRI Maurizio	SI	21	MANCINI Pierluigi	SI
5	COLONNA Vito	SI	22	MASCIOTTO Giustino	SI
6	DANIELE Raffaele	SI	23	NARDANTONIO Antonio	SI
7	DE MATTEIS Giorgio	SI	24	PADOVANI Gianni	NO
8	DE PAOLIS Tonino	SI	25	PALUMBO Stefano	SI
9	D'ERAMO Luigi	NO	26	PERILLI Enrico	NO
10	DI CESARE Ettore	SI	27	PLACIDI Salvatore	NO
11	DI NICOLA Giuliano	SI	28	PROPERZI Pierluigi	SI
12	DI PIERO Piero	NO	29	SALEM Ali	SI
13	DURANTE Adriano	NO	30	SANTILLI Antonella	SI
14	FERELLA Daniele	SI	31	SPACCA Giorgio	SI
15	GIORGI Ermanno	SI	32	TINARI Roberto	NO
16	IANNI Sergio	SI	33	VITTORINI Vincenzo	SI
17	IMPRUDENTE Emanuele	SI		Totali	24

.....Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n. 23 e ss.mm.ii., hanno previsto l'istituzione dell'imposta municipale propria (di seguito IMU) a decorrere dall'anno 2014;
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con la L. 214/2011, successivamente modificato dall'art. 4 comma 5, D.L. n. 16/2012, convertito nella L.44/2012, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dal D.lgs. n. 23/2011 articoli 8 e 9 di cui quest'ultimo modificato dall'art. 4, comma 1-ter D.L. 16/2012;

- il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L. 201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12 -, prevede che i Comuni iscrivano nel bilancio di previsione l'entrata da IMU in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito ai dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art.172 comma 1 lett.e) del T.U.267/00 e all'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

Considerato che:

- la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3, 4 e 5 del D.L.201/11 e ss.mm.ii.;
- l'art.13 comma 3 del D.L.201/11 e ss.mm.ii. prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett.a) e ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;
- l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento - prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011e ss.mm.ii. può essere modificata dai comuni - con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 - in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011(e ss.mm.ii.), è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L'abitazione principale è quella definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011e ss.mm.ii., dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L.201/2011 e ss. mm. ii., i comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale - l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione- si applichino anche:

1. all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
2. all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 e ss.mm.ii.

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L.201/2011 e ss.mm.ii., le unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92 - ossia le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari- beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale; per tale fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 e ss.mm.ii.
- l'aliquota, ai sensi dell'art.13 comma 8 del D.L.201/11 e ss.mm.ii., è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 -bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

Ritenuto che:

- al fine di attenuare l'attuale carico fiscale sui cittadini aquilani, tra l'altro colpiti duramente dal sisma, è opportuno prevedere la riduzione di 0,03% dell'aliquota stabilita ope legis (allo 0,4%) per l'abitazione principale e le relative pertinenze per cui la stessa è stabilita allo 0,37%;
- a seguito del sisma che ha colpito la città di L'Aquila, al fine di promuovere e incentivare l'assegnazione di alloggi in affitto secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'OPCM n. 3769 del 15.5.2009 e ss.mm.ii., si ritiene opportuno utilizzare lo strumento fiscale per favorire l'incremento dell'offerta sul mercato delle locazioni, di immobili ad uso abitativo, previa stipula dei contratti secondo i parametri stabiliti nella su detta OPCM con la riduzione dello 0,20 % dell'aliquota ordinaria stabilita per legge (allo 0,76%), pertanto la stessa è fissata allo 0,56%;
- al fine di promuovere e facilitare l'uso del contratto di locazione a canone concordato (ex L.431/1998), sia per le famiglie che per gli studenti universitari, è utile anche in questo caso, utilizzare lo strumento fiscale per favorire l'incremento dell'offerta sul mercato delle locazioni oltre che calmierare i costi dell'affitto di immobili ad uso abitativo con la riduzione dello 0,10% dell'aliquota ordinaria stabilita per legge (allo 0,76%), per cui la stessa è fissata allo 0,66%. Quest'ultima agevolazione è subordinata alla stipula di apposito contratto di locazione previsto dalla L. 431/98 e del relativo Accordo Territoriale del Comune di L'Aquila limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole fasce n° 1 e n° 2 delle tabelle allegate al suddetto Accordo qui allegate quali parti integranti e sostanziali;
- al fine di incentivare l'offerta di unità immobiliari abitative da immettere sul mercato delle locazioni, in questo periodo legato alla carenza di immobili a seguito del sisma, è opportuno prevedere l'aumento dello 0,30 % dell'aliquota ordinaria stabilita per legge (allo 0,76%), per cui la stessa è fissata al 1,06%;
- Al fine di non aggravare il carico tributario nei confronti del soggetto passivo d'imposta che concede in comodato d'uso gratuito l'alloggio di proprietà e relative pertinenze ad ascendenti e discendenti di I° e II° grado nonché a collaterali di II°, è opportuno prevedere la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria stabilita per legge allo 0,76% per cui la stessa è fissata allo 0,66%. La riduzione è subordinata all'utilizzo dell'appartamento ad uso abitazione principale;; la stessa decorre dalla data di acquisizione della residenza del comodatario nell'alloggio stesso;

- E' opportuno, altresì, ai sensi dell'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, prevedere la riduzione dello 0,36% dell'aliquota ordinaria stabilita per legge (0,76 %) alle sole unità immobiliari e relativa/e pertinenza/e appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, dando atto che per tale fattispecie non si applicano la riserva della quota d'imposta a favore dello Stato e il comma 17 del su citato art. 13 riguardante quest' ultimo il Fondo Sperimentale di Riequilibrio ed il Fondo perequativo;
- occorre considerare anche in regime di IMU, in analogia a quanto già previsto per l'ICI, "abitazione principale" l'unità immobiliare di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unica unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che la stessa risulti locata;
- l'aliquota residuale IMU, per tutte le restanti tipologie di cespiti, è quella ordinaria prevista per legge pari allo 0,76 %;

Rilevato che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;

Visto:

- il D.Lgs. 446/97 e ss.mm.ii.;
- il D. L. 201/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 (art. 49 TUEL);
- La delibera n. 343 del 6.9.2012 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta predisposta dal Settore Tributi e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale,
- Il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del Settore Economico Finanziario reso in data 27.08.2012;
- Il parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare il 11.10.2012, giusta dichiarazione resa dal segretario della stessa;
- Il parere del Collegio dei revisori dei Conti in data 2 ottobre 2012, verbale n. 120 che si allega quale parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di determinare per l'anno 2012 le seguenti aliquote IMU:
 - 0,37 per cento per abitazione principale e relative pertinenze ;
 - 0,56 per cento per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi dell'OPCM n. 3769 del 15.05.2009 e per l'unità immobiliare locata al Comune per residenzialità sociale;

- 0,66 per cento per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi della L.431/1998 limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole fasce n° 1 e n° 2 delle tabelle allegate al suddetto Accordo Territoriale;
 - 1,06 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo non locata;
 - 0,66 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo e relativa pertinenza/e concessa in comodato d'uso gratuito ad ascendenti e discendenti di I° e II° nonché a collaterali di II°.
 - 0,40 per cento per le unità immobiliari e relativa/e pertinenza/e appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
 - 0,76 per cento per tutte le restanti tipologie di cespiti;
2. di confermare la detrazione d'imposta, per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, prevista per legge in euro 200,00 nonché la maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro;
 3. di dare mandato al Settore Tributi di predisporre la modulistica per usufruire delle suddette aliquote di favore la cui consegna, a pena di decadenza, è fissata al 31 dicembre di ciascun anno d'imposta;
 4. di mandare copia della presente deliberazione alla Segreteria Generale, al Settore Economico e Finanziario ed al Settore Tributi per quanto di rispettiva competenza;
-Omissis

Indi il

CONSIGLIO COMUNALE

Con astensione dei consiglieri D'Eramo, Ferella, Daniele, Di Piero, Imprudente, Colonna, Liris e n. 22 voti favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00, TUEL.

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. Carlo Pirozzolo)

IL PRESIDENTE
(avv. Carlo Benedetti)